



Regione Siciliana
Dipartimento Pubblica Istruzione



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Unione Europea

Istituto Comprensivo
Via San Vito, 33
98051 Barcellona P.G.

D'Alcontres



C.F. 90008820830
Tel/fax 090 9761049
meic82400l@istruzione.it

CIRCOLARE n° 108

I.C. - " D'ALCONTRES "-BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Prot. 0004820 del 01/04/2022
I (Uscita)

Al personale docente e ATA
Alle Alunne e agli alunni e alle famiglie
Al D.S.G.A.
Ai referenti Covid
Al RSPP
Registro elettronico/Bacheca Sito web

Oggetto: Obbligo vaccinale - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034) ([GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022](#))

Come sarà senz'altro noto alle SS.LL. con il decreto in oggetto il Governo nazionale ha dettato nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale.

Con riferimento al comparto scuola la nuova normativa ha novellato la disciplina preesistente stabilendo che per il personale docente ed educativo "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".

Da quanto sopra riportato discende che a decorrere dal 1° aprile 2022, cesseranno gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Il personale reintegrato potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Per opportuna conoscenza e norma, congiuntamente alla presente si segnalano:

- Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 avente per oggetto: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

- Comunicato Stampa del Ministero dell'Istruzione e slide esplicative del 25 marzo 2022 contenenti le principali disposizioni introdotte dal DL citato
<https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza>

- Nota del Ministero dell'Istruzione prot.620 del 28 marzo 2022 recante "Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022"
<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-620-del-28-marzo-2022>

- Nota del Ministero dell'Istruzione prot.410 del 29 marzo 2022 recante "Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2"
<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-410-del-29-marzo-2022>

Posto che "...la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari.." [Nota MI n.410/2022 cit.], si forniscono a seguire le indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rinviando comunque ad attenta lettura del DL e note citate.

- Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine e per lo svolgimento delle attività motorie. Il suddetto obbligo deve essere assolto da tutte le componenti scolastiche durante l'espletamento del proprio orario di servizio e della vigilanza sugli alunni della Scuola Primaria e Secondaria;

- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al COVID o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5°;

- possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

- non utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;

- permanenza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 fino al 15 giugno 2022 a carico di tutto il personale scolastico.

ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE

L'accesso alle strutture scolastiche, dal 26 marzo al 30 aprile 2022, sarà consentito con il green pass base (da vaccinazione, da guarigione e/o da test) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.

MODALITA' DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' NELLA SCUOLA

Dal 1° Aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, la gestione dei casi di positività a scuola deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

- Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto (in ambiente scolastico) con un soggetto positivo al COVID-19.

- Nelle scuole dell'infanzia, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'obbligo di utilizzare le mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e dei soli alunni che abbiano compiuto i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto (in ambiente scolastico) con un soggetto positivo al COVID-19.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

• Gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado IN ISOLAMENTO, in seguito all'infezione, potranno seguire l'attività scolastica nella modalità della Didattica Digitale Integrata, da attivarsi su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante condizioni di salute dell'alunno medesimo e piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI.

• Il rientro a Scuola, in presenza, avverrà previa la sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

• Non è più consentita l'attivazione della DDI nei casi di contatto con caso familiare positivo al Covid.

• Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Restano validi e vigenti tutti i Protocolli adottati e prodotti dalla scuola contenenti le misure di sicurezza e anticontagio per fronteggiare la pandemia.

Cordialità.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Patrizia Italia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93